

NOTA

DPR 13 giugno 2017 , n. 120

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Possiamo distinguere terre e rocce da scavo in:

RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
(art. 23 del DPR)	(art. 183, comma 1, lett. pp)) del Dlgs 152/06 e smi)
17 05 04	- da cantieri grandi > 6000 mc
17 05 03*	- da cantieri grandi non sottoposti a VIA/AIA
	- da cantieri piccoli < 6000 mc

Criteri generali

- a. non devono essere il risultato principale della realizzazione di un opera;
- b. il loro utilizzo è conforme a quanto riportato nel «piano di riutilizzo»;
- c. sono idonee ad essere riutilizzate direttamente o trattate conformemente alla normale pratica industriale;
- d. soddisfano i requisiti di qualità ambientale riferiti alla destinazione d’uso del sito di utilizzo.

Necessaria la verifica di conformità, condotta secondo quanto riportato dall’allegato 4 del DPR.

Ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per il parametro amianto si applica la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs 152/06 e smi, secondo quanto previsto dall’allegato 4 del DPR. Il parametro amianto è escluso dall’applicazione del test di cessione.

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di origine antropica non può superare il 20% in peso della componente di origine naturale, sia essa riferita a materiali provenienti dal sito stesso che da altri siti. I materiali di riporto devono essere sottoposti al test di cessione secondo UNI 10802 ed UNI EN 12457-2.

DEPOSITO INTERMEDIO

Le terre e rocce da scavo possono essere stoccate prima del riutilizzo:

- nel sito di produzione;
- nel sito di riutilizzo;
- in altro sito che sia conforme alla destinazione urbanistica del sito di riutilizzo, a patto che tale sito sia stato indicato nel «piano di riutilizzo»

L'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel PdU o nella dichiarazione (art. 21 del DPR)

TRASPORTO

Le terre e rocce da scavo da scavo qualificate come sottoprodotti possono essere trasportate fuori dal sito di produzione solo se accompagnate dalla documentazione predisposta in triplice copia indicata nell'allegato 7 del DPR.

Tale documentazione equivale al contratto scritto ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità.

DICHIARAZIONE AVVENUTO UTILIZZO

L'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere attestato all'Autorità competente dall'esecutore o dal produttore con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà esente da bollo, anche in via telematica, sul modello di cui all'allegato 8 del DPR da inviare:

- all'ARPA competente per sito di destinazione;
- al Comune del sito di produzione;
- al comune del sito di destinazione

La dichiarazione deve essere conservata per 5 anni dall'esecutore o dal produttore.

La dichiarazione deve essere resa entro il termine di validità del «piano di riutilizzo».

Il deposito intermedio non costituisce utilizzo.

Nel caso di scadenza dei termini di dichiarazione indicati nel piano di riutilizzo, le terre e rocce da scavo assumono immediatamente la qualifica di rifiuto e devono essere gestite come tali.

* * * * *

CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI

PIANI DI UTILIZZO (PdU)

Nei cantieri di grandi dimensioni, al fine di gestire le terre e rocce come sottoprodotti, deve essere predisposto un «piano di utilizzo». (allegato 5 del DPR). Tale piano deve essere trasmesso dal proponente all'autorità competente ed all'ARPA per via telematica, almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui l'opera sia sottoposta a VIA o AIA il «piano di utilizzo» deve essere presentato prima della conclusione del procedimento.

PIANI DI UTILIZZO - PROCEDIMENTO

Entro 30 gg dalla presentazione del PdU, l'Autorità competente può chiedere in un'unica soluzione integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende completa. Decorsi 90 gg dalla presentazione del PdU o della documentazione integrativa, il soggetto interessato avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del PdU presentato.

La verifica del PdU è effettuata dall'autorità competente.

Nel caso di opere sottoposte a VIA o AIA l'Autorità competente può, nell'ambito della conclusione delle procedura, fissare prescrizioni ad integrazione del PdU.

L'Autorità competente entro 30 gg dalla presentazione del PdU, o delle integrazioni, può chiedere, con oneri a carico del proponente, all'ARPA competente per territorio, la verifica dei requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Tale richiesta deve essere motivata.

La verifica, anche in contraddittorio con il proponente, deve essere effettuata entro 60 gg dalla richiesta. Sia nella fase di predisposizione che nella fase di realizzazione del PdU, il proponente può chiedere l'assistenza dell'ARPA competente per territorio con oneri a proprio carico. In caso di validazione preliminare del PdU il termine di 90 gg è ridotto a 45 gg.

PIANO DI UTILIZZO – EFFICACIA

Nel piano di utilizzo è indicata la data di inizio e di fine dello stesso.

L'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla data di presentazione del piano.

Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare. Il venir meno delle obbligazioni contenute nel piano di utilizzo e comunque alla scadenza dello stesso le terre e rocce divengono rifiuti.

PIANO DI UTILIZZO – AGGIORNAMENTO

In caso di *modifica sostanziale* il piano di utilizzo va aggiornato. L'aggiornamento va trasmesso anche solo per via telematica all'Autorità competente che, entro 30 gg, lo esamina e può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni. Decorso il termine la documentazione è approvata.

Costituiscono modifica sostanziale del piano di utilizzo:

- l'aumento superiore al 20% del volume in banco;
- la modifica del sito di destinazione;
- la modifica del luogo di deposito intermedio;
- la modifica delle tecnologie di scavo

PIANO DI UTILIZZO - PROROGA

Il termine di avvio e di scadenza del Piano di utilizzo può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di 2 anni. Tale proroga deve avvenire tassativamente prima della scadenza del piano in quanto dal giorno di scadenza del piano le terre e rocce divengono rifiuti (anche quelle eventualmente presenti nel deposito intermedio) e devono essere gestite come tali.

* * * * *

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

Le caratteristiche sono conformi a quelle generali per la definizione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. È introdotta una procedura «leggera» basata sulla presentazione della «Dichiarazione di Utilizzo».

DICHIARAZIONI DI UTILIZZO

Le condizioni per considerare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti sono dichiarate dal produttore attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La dichiarazione va inviata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, anche solo in via telematica, all'ARPA competente ed al comune del luogo di produzione.

I tempi previsti per l'utilizzo non devono superare 1 anno salvo che l'opera cui sono destinate richieda tempi di realizzazione superiori.

La dichiarazione deve contenere:

- la quantità di terre e rocce destinate al riutilizzo;
- gli estremi di autorizzazione per la realizzazione delle opere;
- i tempi previsti per l'utilizzo;

La dichiarazione assolve la funzione del Piano di Utilizzo.

I tempi possono essere prorogati una sola volta per un massimo di 6 mesi con comunicazione motivata da inviare ad ARPA competente e comune di produzione da inviare prima della scadenza prevista.

* * * * *

TERRE E ROCCE CONFORMI AI VALORI DI FONDO NATURALI

Le verifiche possono portare alla conclusione che le terre e rocce sfornino i per qualche parametro i valori di CSC. In questo caso occorre valutare se tali sforamenti siano compresi all'interno dei valori di fondo naturali ovvero siano dovuti a caratteristiche intrinseche del sito riferibili a fenomeni di origine naturale. In questo caso deve essere realizzato, d'intesa con ARPA competente e con oneri a carico del proponente, uno piano di indagine per definire i valori di fondo naturale cui riferirsi.

In questo caso il riutilizzo sarà possibile unicamente in situ o in un sito diverso che presenti valori di fondo naturale analoghi a quelli del sito di produzione per tutti i parametri oggetto di superamento.

TERRE E ROCCE PRODOTTE DA SITO OGGETTO DI BONIFICA

Il sito deve già essere stato sottoposto a caratterizzazione.

Deve essere analizzato un numero significativo di campioni di suolo scavato.

Il piano di dettaglio e gli analiti da ricercare devono essere concordati con ARPA competente che si pronuncia entro 30 gg dalla richiesta del proponente.

Il proponente 30 gg prima dell'avvio dei lavori trasmette agli enti interessati il piano operativo degli interventi ed un cronoprogramma di dettaglio.

TERRE E ROCCE ESCLUSE DA NORMA RIFIUTI DA OPERE SOTTOPOSTE A VIA O AIA

Per le opere sottoposte a VIA o AIA la verifica della conformità è effettuata in via preliminare in fase di Studio di Impatto Ambientale (SIA) attraverso la presentazione di un Piano Preliminare di Utilizzo in Situ secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 24.

In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", il proponente o l'esecutore svolgono le attività di:

- a) campionamento ai fini dell'accertamento della riutilizzabilità delle terre e rocce;
- b) redige un apposito progetto dove sono definite:
 - 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce ;
 - 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 - 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 - 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Gli esiti delle attività sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.lgs 152/06 e smi.